

LE IMPUGNAZIONI PENALI FRA RIFORME LEGISLATIVE E DIRITTO GIURISPRUDENZIALE (*)

di Giovanni Canzio

SOMMARIO: 1. La crisi del «giusto processo» e il progetto di riforma delle impugnazioni. – 2. La riforma «Orlando». – 3. L'archiviazione. – 4. La sentenza di non luogo a procedere. – 5. L'applicazione della pena su richiesta delle parti. – 6. L'appello. – 7. Il ricorso per cassazione. – 8. Gli itinerari della riforma e le linee di tendenza. – 9. I futuribili: la prescrizione e i filtri delle impugnazioni.

1. La crisi del «giusto processo» e il progetto di riforma delle impugnazioni.

Le ragioni della crisi di effettività e di autorevolezza della giurisdizione penale sono numerose e ben note: – la smisurata quantità di notizie di reato, spesso indotte dall'improprio ricorso alla tutela penale e in numero non proporzionato alla capacità di risposta dell'apparato; – l'ipertrofia delle indagini preliminari, divenute il baricentro mediatico del rito, di cui si rimarca sia l'irragionevole durata che l'eccessivo scarto temporale rispetto al momento del giudizio, con il conseguente rafforzarsi nell'opinione pubblica del pregiudizio di colpevolezza dell'indagato/imputato; – la ridotta appetibilità e la scarsa utilizzabilità dei riti alternativi di tipo negoziale, la cui disciplina, benché ispirata al principio di piena valenza probatoria degli atti investigativi, non sembra rispondere adeguatamente all'originaria pretesa sinallagmatica di uno scambio fra accelerazione e semplificazione della procedura e attribuzioni premiali per l'imputato; – la farraginoso proliferazione e regolamentazione dei rimedi impugnatori, con la conseguente imprevedibilità delle decisioni, che non di rado appaiono non uniformi quanto all'interpretazione e all'applicazione dei principi di diritto; – infine, l'irrazionale organizzazione, incertezza e lentezza dei complessivi tempi del processo.

La Commissione ministeriale, istituita «per elaborare una proposta di interventi in tema di [non già la riforma del] processo penale», aveva presentato al Ministro della giustizia, il 28 novembre 2013, una serie di proposte le quali riguardavano (oltre i settori delle misure cautelari, dei procedimenti alternativi, delle indagini preliminari e della particolare tenuità del fatto) anche la specifica area delle impugnazioni. L'intervento, ispirato al fine di ripristinare condizioni di qualità ed efficacia della macchina processuale in uno dei settori in cui le disfunzioni si palesavano più gravi, era formulato in un'ottica di semplificazione, deflazione e razionalizzazione delle procedure.

(*) Il contributo è pubblicato, come *Introduzione*, in G. CANZIO – R. BRICCHETTI (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Giuffrè, 2019.

In particolare, quanto all'appello, venivano ribadite le radici ideali e funzionali del doppio grado di giurisdizione di merito (sull'assunto che l'obbligo costituzionale di motivazione ha senso solo ove lo si proietti sulle esigenze, individuali e sociali, di controllo della legalità procedurale e della giustizia della ricostruzione probatoria del fatto e delle ragioni della decisione di merito) e la compatibilità dello stesso con la natura accusatoria del giudizio di primo grado. Sicché, nella logica del controllo, si proponevano taluni incisivi aggiustamenti, diretti ad assicurare la semplificazione e la ragionevole durata del rito, pur ammettendosi in casi predeterminati il potere-dovere di rinnovazione dell'istruzione probatoria.

In sintesi, le proposte di riforma del sistema delle impugnazioni avevano ad oggetto:

- l'appellabilità (non più la ricorribilità per cassazione) sia del provvedimento di archiviazione che della sentenza di non luogo a procedere;
- la limitazione dei casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della sentenza di merito, in stretta coerenza con la puntuale regolamentazione dell'onere di specificità dei motivi d'impugnazione;
- la disciplina semplificata, *de plano*, della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione in limitati e determinati casi;
- il ripristino del concordato sui motivi e sulla pena in appello;
- la rinnovazione della prova dichiarativa in appello, in caso di gravame del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado, in adesione alle indicazioni della Corte EDU;
- l'esclusione del ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato;
- il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso per cassazione;
- la delimitazione del perimetro del ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge in caso di «doppia conforme» di proscioglimento o di non luogo a procedere;
- il più stretto raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite della corte di cassazione, per rafforzarne la stabilità nomofilattica delle deliberazioni;
- l'ampliamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
- la semplificazione del procedimento di correzione dell'errore materiale.

2. La riforma «Orlando».

Larga parte degli interventi proposti dalla suddetta Commissione ministeriale sono stati recepiti, incidendo profondamente nello specifico settore delle procedure impugnatorie, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma «Orlando»), recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», che ha visto la luce dopo lunghi e laboriosi lavori preparatori nelle aule

parlamentari e alla quale ha fatto seguito il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, con ulteriori «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione».

Mette conto di rimarcare, innanzitutto, come varie e importanti statuizioni normative del progetto riformatore si siano intrecciate, in una sorta di circuito virtuoso, con una serie di autorevoli arresti delle sezioni unite della corte di cassazione, che ne hanno talora anticipato e in altri casi accompagnato la concreta applicazione, evidenziando così la centralità del formante giurisprudenziale e del ruolo dell'interprete nella definizione della reale portata della lettera e della *voluntas legis*.

Va altresì sottolineato che, in difetto di una puntuale disciplina intertemporale, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio «*tempus regit actum*» impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità¹ e sostenuto pure nelle linee guida formulate il 28 luglio 2017 dalla presidenza della corte di cassazione², subito prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il nuovo regime non trova applicazione in quanto il diritto all'impugnazione sorge già al momento dell'adozione del provvedimento, secondo la normativa dell'epoca. È stato, viceversa, giudicato inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, sul rilievo che la novella dell'art. 613, comma 1, c.p.p. incide non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio³.

3. L'archiviazione.

La nuova disciplina dell'archiviazione (art. 410-*bis* c.p.p.) si presenta, per un verso, ricognitiva e ordinatoria dei casi di nullità del provvedimento di archiviazione elaborati dalla giurisprudenza e, per altro verso, innovativa con riguardo al tipo di gravame, che viene individuato nel «reclamo» la cui decisione è affidata al tribunale in composizione monocratica. E per non appesantire il già gravoso carico di lavoro dei tribunali, si stabilisce che il giudizio sul reclamo si sviluppi senza l'intervento delle parti interessate, secondo lo schema del contraddittorio cartolare non partecipato.

Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile, essendosi ritenuto il ricorso per cassazione sproporzionato rispetto a vizi che attengono prevalentemente alla violazione del contraddittorio nella procedura archiviativa. L'ordinanza potrebbe essere però oggetto di «revoca» da parte dello stesso tribunale, secondo l'orientamento

¹ Il principio è enunciato da Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537.

² In *Foro it.*, 2017, V, 315.

³ Cass. pen., Sez. 5, 7 novembre 2017, n. 53203, Rv. 271780; Sez. 5, 19 marzo 2018, n. 23631, Masano, Rv. 273282.

espresso dal giudice di legittimità⁴, il quale ha pure escluso che l'opzione legislativa di non impugnabilità sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con gli artt. 6 e 13 CEDU.

4. La sentenza di non luogo a procedere.

Considerato che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio attiene essenzialmente alla ricostruzione probatoria del fatto e al merito dell'accusa, il gravame avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.) meglio si coniuga con le attribuzioni e con la procedura camerale davanti alla corte di appello, piuttosto che con l'ambito proprio del sindacato di legittimità della corte di cassazione.

Avverso la stessa non è neppure ammissibile il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., che va peraltro convertito in appello⁵.

Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p., aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 11 del 2018).

È soppressa l'incongrua legittimazione, all'impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere, della persona offesa costituita parte civile, la quale dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio, com'è reso evidente dalla previsione dell'art. 652 c.p.p.

In caso di «doppia conforme» di non luogo a procedere, come per la «doppia conforme» assolutoria di cui si dirà appresso, si è delimitato opportunamente il perimetro del ricorso per cassazione esclusivamente alla violazione di legge⁶.

5. L'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Con riguardo al modulo consensuale di definizione del processo – il c.d. «patteggiamento» – e in funzione del perseguimento dell'obiettivo deflativo, ne è sembrata sproporzionata l'illimitata ricorribilità per cassazione, anche alla luce dei dati statistici che attestano l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi. Se ne è pertanto limitata la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente quanto all'espressione di volontà dell'imputato o la sentenza non risulti ad esso correlato, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata o omessa (art. 448, comma 2-*bis* c.p.p.).

⁴ Cass. pen., Sez. 6, 23 marzo 2018, n. 17535, Rv. 272717 e 26 aprile 2018, n. 20845, Rv. 272956.

⁵ In tal senso, Cass. pen., Sez. 4, 21 giugno 2018, n. 34872, Rv. 273426.

⁶ Per una più puntuale definizione della regola, v. Cass. pen., sez. 6, 18 settembre 2018, n. 57871, Robledo, Rv. 274944.

Per scoraggiare i ricorsi per cassazione meramente defatigatori ed accelerare la formazione del giudicato è prevista la più agile procedura di correzione degli errori materiali (art. 130, comma 1-*bis* c.p.p.), nelle ipotesi di erronea determinazione della specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la cui eliminazione non comporti tuttavia una modificazione essenziale dell'atto e per le quali la corte di cassazione può procedere comunque alla rettificazione *ex art.* 619, comma 2, c.p.p.

6. L'appello.

Quanto all'appello e, più in generale, all'impugnazione delle sentenze dibattimentali di merito, il punto di partenza è costituito dalla riscrittura dell'art. 546 c.p.p. circa il contenuto della sentenza.

6.1. L'esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il modello legale della motivazione in fatto, nella quale risulti esplicitato il ragionamento sull'intero spettro dell'oggetto della prova secondo il percorso inferenziale prescritto per la valutazione della stessa (artt. 187 e 192, comma 1), ha ispirato la modifica della lett. e) dell'art. 546 c.p.p. nei seguenti termini: «La sentenza contiene: [...] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Ed invero, solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione. Di qui l'obbligo di specifica enunciazione dei capi (le singole imputazioni) e dei punti della decisione (Sezioni Unite, *Tuzzolino*, segnala, a titolo esemplificativo⁷: l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio), ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché delle prove di cui si deduce l'inesistenza,

⁷ L'elenco analitico, che non era ovviamente riproducibile nel disposto normativo, è conforme alle puntuali indicazioni offerte in motivazione da Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, *Tuzzolino*.

l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o l'erronea valutazione – il c.d. travisamento della prova –, e delle conseguenti richieste anche istruttorie.

In tal senso, la nuova disposizione della lett. e) dell'art. 546 si raccorda con la modifica dell'art. 581 sulla forma dell'impugnazione, che, nel rafforzare l'onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, appare idonea ad assicurare una più razionale organizzazione della procedura impugnatoria.

Il principio di diritto circa il requisito minimo di specificità dell'impugnazione è stato formulato in termini netti e univoci da Sezioni Unite, *Galtelli*⁸, con riguardo all'appello nei seguenti termini: «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»; precisandosi, tuttavia, che «il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi».

6.2. Rilevanti modifiche alla disciplina dei casi e della legittimazione a proporre appello sono state apportate dagli artt. 1-4 del d.lgs. n. 11 del 2018.

È esclusa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e di quelle di non luogo a procedere e di proscioglimento per contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Al fine di ridurre l'ambito dell'appello, il pubblico ministero, come già stabilito per il giudizio abbreviato, può appellare contro le sentenze di condanna solo quando esse modificano il titolo del reato o escludono una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria (art. 593, comma 1, c.p.p.).

È legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale, mentre il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il procuratore della Repubblica abbia presto acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis), previa acquisizione di tempestiva notizia in proposito (art. 166-bis disp. att. c.p.p.).

Il pubblico ministero propone impugnazione a favore dell'imputato solo con ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).

In materia di appello incidentale, se ne è circoscritta la titolarità soltanto in capo all'imputato che non ha proposto impugnazione, il quale, a fronte dell'impugnazione proposta da altre parti, può presentare altresì memorie o richieste scritte (art. 595).

⁸ Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 8825/17, *Galtelli*, Rv. 268822-23. Cons. anche, per l'appello civile, Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199.

6.3. È stato recuperato l'originario istituto del c.d. «patteggiamento in appello», soppresso nel 2008, in considerazione della indubbia efficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio di secondo grado, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di «concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (artt. 599-*bis* e 602, comma 1-*bis*, c.p.p.), più che di applicazione concordata della pena. E però, al fine di neutralizzare le critiche che avevano sollecitato l'abrogazione dell'istituto a causa delle prassi anti-cognitive talora invalse, si è stabilito di richiamare il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a un'attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi linee guida di orientamento, formulate a livello distrettuale dal procuratore generale presso la corte di appello, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. Si è anche prescritto il monitoraggio dell'istituto da parte dei presidenti delle corti di appello (art. 1, comma 72, legge n. 103 del 2017).

6.4. Di notevole rilievo appare l'intervento legislativo sulla portata dell'art. 603 c.p.p., circa la «rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», per assicurarne la coerenza con i principi della CEDU, come ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. L'introduzione del comma 3-*bis* ad opera dell'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 2017 («Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») è intesa, infatti, ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria con le garanzie del *fair trial*, secondo l'interpretazione ripetutamente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁹ in punto di doverosità, in tal caso, della riapertura dell'istruttoria orale.

La lettura giurisprudenziale dell'istituto è stata progressivamente offerta da ben quattro sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione, che si sono susseguite nel seguente ordine e delle quali le prime due sono intervenute ancor prima e le ultime due dopo la novella. E l'interpretazione fornita dalle sezioni unite, considerata dalla Corte costituzionale «quale diritto vivente», è stata positivamente scrutinata nella sentenza n. 124 del 2019¹⁰, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione normativa in esame, sollevate (con specifico riguardo al caso in cui il giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato), in riferimento agli artt. 111, secondo e quinto comma, e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

Sezioni Unite, *Dasgupta*¹¹, ha affermato il principio di diritto per cui la previsione dell'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, implica che

⁹ V., per tutte, Corte EDU, *Dan c. Moldavia*, 5 luglio 2011, e *Hanu c. Romania*, 4 giugno 2013.

¹⁰ C. cost., sent. n. 124/19, dep. il 23 maggio e pubblicata in www.dirittoegiustizia.it, Newsletter del 25 maggio 2019.

¹¹ Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, *Dasgupta*, Rv. 267486-492.

il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Lo stesso principio vale in caso di riforma, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado. Costituiscono, a tal fine, prove decisive per la valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa conclusione delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna. Di talché, è affetta da vizio di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.*, per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione.

Sezioni Unite, *Patalano*¹², ha ribadito che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato pure non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, atteso che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa di automatica simmetria tra il metodo di assunzione della prova nel primo e nel secondo grado di giudizio. Si è peraltro precisato che il giudice d'appello, il quale intenda procedere alla *reformatio in peius* di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia frutto di travisamento per omissione, invenzione o falsificazione.

Per altro verso, Sezioni Unite, *Troise*¹³, ha affermato che il giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, non venendo in discussione in tal caso il

¹² Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 18620, *Patalano*, Rv. 269785-787.

¹³ Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800/18, P.G. in proc. *Troise*, Rv. 272430-431.

canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendosi offrire una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. D'altra parte, il principio di immediatezza non può essere strumentalmente invocato per modificare la natura del giudizio di appello, de-cartolarizzando il relativo dibattimento, che è e resta sostanzialmente cartolare, fino a trasformarlo, sempre e in ogni caso, in un *novum iudicium*, con l'evidente rischio di inflazione e implosione del sistema.

È stata infine sottoposta all'esame delle sezioni unite l'ulteriore questione se, ai sensi e per i fini di cui all'art. 603, comma 3-*bis*, la nozione di prova dichiarativa possa estendersi, o non, alle dichiarazioni del perito o del consulente tecnico di parte. Orbene, Sezioni Unite, *Pavan*¹⁴, ha stabilito che, in tal caso, il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico, in presenza di due condizioni: che questi sia stato effettivamente esaminato nel dibattimento di primo grado (oppure, verosimilmente, in sede d'incidente probatorio) e che la sua dichiarazione, resa oralmente nel contraddittorio fra le parti, sia ritenuta decisiva. Un tale obbligo, viceversa, non sussiste se il diverso apprezzamento, posto a base della riforma della sentenza assolutoria, abbia ad oggetto la relazione del perito o del consulente che sia stata acquisita in primo grado mediante semplice lettura, senza l'effettuazione dell'esame orale, costituendo essa in tal caso prova "cartolare" e non "dichiarativa".

7. Il ricorso per cassazione.

Davvero consistenti e di sicuro rilievo risultano le modifiche che investono il giudizio di cassazione.

7.1. Nell'ipotesi di «doppia conforme assolutoria», con la quale, in virtù della ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, si è andata rafforzando la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si è ritenuto sufficiente (come nell'ipotesi di «doppia conforme di non luogo a procedere») delimitare il perimetro del ricorso del pubblico ministero alla sola violazione di legge (art. 608, comma 1-*bis*, c.p.p.).

Da analoga limitazione è investito il ricorso avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace (art. 606, comma 2-*bis*, c.p.p., ins. dall'art. 5 d.lgs. n. 11 del 2018) o le sentenze pronunciate in grado di appello nei procedimenti innanzi al giudice di pace (art. 39-*bis* d.lgs. n. 274 del 2000, ins. dall'art. 9 d.lgs. cit.).

7.2. Nella fase degli atti preliminari del procedimento, allo scopo di valorizzare lo spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una

¹⁴ Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2018, n. 14426/19, Pavan.

memoria puntuale, si è precisato (art. 610, comma 1, quarto periodo, c.p.p.) che il relativo avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

7.3. A fini deflativi si è apprestata una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, «senza formalità di procedura» (art. 610, comma 5-*bis*, c.p.p.), con trattazione camerale non partecipata, nei casi in cui l'invalidità formale dell'atto emerge con immediatezza («nei casi previsti dall'art. 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d)»), senza che siano necessarie valutazioni che, come invece per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi, superino l'oggettività delle situazioni.

Analoga soluzione è adottata per l'eventuale dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento e di concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento si ammette peraltro il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis* c.p.p. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-*bis*, nella parte che prevede la procedura *de plano* per la dichiarazione di inammissibilità degli specifici ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-*bis*, poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e avverso l'ordinanza di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-*bis*¹⁵.

7.4. La soppressione nel comma 1 dell'art. 613 c.p.p. dell'inciso iniziale «salvo che la parte non vi provveda personalmente», che si raccorda con l'analoga modifica dell'art. 571, comma 1, comporta che l'atto di ricorso sia sottoscritto solo da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, a pena d'inammissibilità, sul rilievo del suo contenuto rigorosamente tecnico-professionale. Essa è diretta, in funzione evidentemente deflativa, a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, constatato che, per la quasi totalità di quelli presentati personalmente dall'imputato (esempio rarissimo nel panorama internazionale), la corte di cassazione pronuncia l'inammissibilità, con inutile dispendio di tempi e di risorse.

È stato in proposito rimarcato da Sezioni Unite, *Aiello*¹⁶, che la regola si applica con riferimento a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare, poiché va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore, il cui elevato livello di qualificazione professionale è richiesto in cassazione. Di talché si è ritenuta manifestamente infondata

¹⁵ Cass. pen., Sez. 2, 21 giugno 2018, n. 40139, Rv. 273920.

¹⁶ Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, *Aiello*, Rv. 272010-011.

la questione di legittimità costituzionale della relativa norma, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto appare ragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione.

7.5. Con riguardo al requisito della c.d. «autosufficienza del ricorso», appare rilevante l'innovazione organizzativa, dettata per gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, dall'art. 165-*bis* disp. att. c.p.p., ins. dall'art. 7 d.lgs. n. 11 del 2018, secondo il quale, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice *a quo*, oltre i dati generali (comma 1), è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (comma 2).

7.6. Anche la modifica del comma 1, secondo periodo, dell'art. 616 c.p.p., circa la possibilità di aumentare sino al triplo l'importo previsto a titolo di sanzione pecuniaria per il caso di inammissibilità (tenuto conto della causa della stessa) o di rigetto del ricorso, a favore della cassa delle ammende, risponde all'intento di evitare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori. Si è resa inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, la specifica disposizione del comma 1-*bis*, che consente l'adeguamento biennale dell'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Analoga soluzione è prevista nei commi 6 e 6-*bis* dell'art. 48 c.p.p., in materia di richiesta di rimessione del processo.

7.7. In tema di decisioni delle sezioni unite (art. 618 c.p.p.), al fine di rafforzare l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità, sia l'enunciazione del principio di diritto «nell'interesse della legge» (comma 1-*ter*: «Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta»), sia il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite (comma 1-*bis*: «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»), sono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell'art. 363 e al terzo comma dell'art. 374 c.p.c., sostituiti dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché a quanto stabilito per il giudizio amministrativo e per quello contabile¹⁷, dinanzi all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e, rispettivamente, alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Sul tema, Sezioni Unite, *Botticelli*¹⁸, ha sottolineato che la norma ha introdotto un'ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza, per la inequivoca differenza di locuzioni impiegate nel comma 1 («può con

¹⁷ Art. 99, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo); artt. 42, comma 2, legge n. 69 del 2009 e 117 d.lgs. n. 174 del 2016 (codice del processo contabile).

¹⁸ Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072, PM in proc. Botticelli, Rv. 273549.

ordinanza rimettere il ricorso») e nel comma 1-*bis* («rimette [...] la decisione del ricorso»), per essere obbligatoria, nel segno della volontà di rafforzare la funzione nomofilattica della corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle sezioni unite. Si è aggiunto inoltre che il disposto dell'art. 618, comma 1-*bis* trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione, posto che il valore di «precedente», tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso alle sezioni unite, è identificabile con la peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest'ultima, se cioè *ante* o *post* riforma.

7.8. Risultano ampliate le ipotesi di *annullamento senza rinvio* (art. 620, comma 1, lett. 1) c.p.p.): «se la corte ritiene di potere decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o dare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio»), nell'intento di deflazionare i casi di giudizio di rinvio, com'è analogamente previsto per il giudizio civile di cassazione dal secondo comma dell'art. 384 c.p.c., sost. dall'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Sezioni Unite, *Matrone*¹⁹, ha affermato in proposito che la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, «anche all'esito di valutazioni discrezionali», può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto.

7.9. Quanto al «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto» (art. 625-*bis* c.p.p.), si è semplificato il procedimento correttivo in caso di errore materiale (comma 3: «senza formalità»), per la duplice considerazione che si tratta di mero errore materiale non di fatto, e che la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore del condannato, e si è statuito che l'errore di fatto può essere rilevato, anche d'ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione.

7.10. In tema di «rescissione del giudicato», da un lato è stato abrogato l'art. 625-*ter* c.p.p. (art. 1, comma 70, l. n. 103 del 2017), che investiva del relativo ricorso la corte di cassazione, e dall'altro si è congruamente affidata la competenza per il rimedio straordinario di tipo revocatorio alla corte d'appello (art. 629-*bis* c.p.p.).

8. Gli itinerari della riforma e le linee di tendenza.

Le previsioni della legge di riforma e dei decreti delegati in materia di impugnazioni sono formulate in un'ottica di riordino, semplificazione e deflazione delle procedure, e sono ispirate al duplice fine di ripristinare condizioni di qualità ed

¹⁹ Cass. pen., Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 3463/18, *Matrone*, Rv. 271831.

efficienza della macchina processuale, nella consapevolezza tuttavia che altri nodi problematici meritano, anch'essi, di essere investiti dall'azione riformatrice, secondo un modello cognitivo che si ponga come argine di fronte al rischio di slittamenti progressivi della legalità. La razionalità delle soluzioni dovrà essere misurata sul corretto equilibrio che si è cercato di instaurare tra l'efficacia del processo e l'assetto complessivo delle garanzie difensive.

Va peraltro riconosciuto che la cornice normativa della riforma «Orlando» risponde a una logica di profondo cambiamento dell'architettura complessiva del sistema delle impugnazioni penali, che è destinata a refluire di riflesso sulla mentalità e sui comportamenti dei protagonisti del processo.

Negli itinerari della riforma possono leggersi, infatti, alcuni paradigmi concettuali di straordinario rilievo, la cui novità e importanza è stata acutamente colta da G. Spangher in alcuni recenti scritti o interventi.

Trovano innanzitutto un più ampio respiro i principi di: a) «non regressione e progressione», b) «unità e concatenazione funzionale dei gradi e delle fasi», c) «concentrazione», i quali, contro la dis-economica segmentazione del processo, ne postulano viceversa il dinamico sviluppo in una sequenza ordinata – *l'ordo processus* –, fluida e di ragionevole durata complessiva, secondo cerchi concentrici sempre più stretti. Principi dai quali consegue altresì la tendenziale esclusione, o almeno la riduzione, delle deviazioni incidentali, rappresentate dalle autonome e immediate impugnazioni di provvedimenti interinali o endoprocedimentali, dei quali si privilegia invece la censurabilità a conclusione del giudizio e insieme con la decisione definitiva.

Di siffatte esigenze (delle quali può rinvenirsi un'anticipata configurazione in Sezioni Unite, *Battistella*²⁰) sono espressione, ad esempio: – la non ricorribilità per cassazione del provvedimento di archiviazione, solo reclamabile, e della sentenza di non luogo a procedere, solo appellabile; – il modello della motivazione in fatto e l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione, correlati alla piattaforma devolutiva del giudice del gravame; – l'ammissibilità del ricorso per cassazione solo per violazione di legge in caso di doppia conforme di proscioglimento o di non luogo a procedere e di decisioni assistite dal consenso dell'imputato; – la categoria delle ordinanze *de plano* d'inammissibilità del ricorso per cassazione; – la dilatazione dei casi di annullamento senza rinvio; – la rinnovazione istruttoria in appello delle prove dichiarative decisive; – l'arricchimento dei dati informativi inseriti nel fascicolo per il dibattimento²¹ e negli atti da trasmettere insieme col fascicolo per il giudizio d'impugnazione.

Inoltre, mediante l'ordinato raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite nella costruzione di «precedenti» autorevoli, il rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di cassazione è destinato indubbiamente a riflettersi sia sul linguaggio e sul

²⁰ Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239-240, sui rapporti fra P.M. e G.I.P. nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione.

²¹ Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 2016, n. 7697/17, Amato, Rv. 269029, ha affermato che nel fascicolo per il dibattimento vanno inseriti anche gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare, al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo.

tessuto argomentativo della motivazione dei provvedimenti di merito (autorizzandone, ove opportuna, la forma implicita o *per relationem*), sia sull'area della manifesta infondatezza e dell'inammissibilità dell'impugnazione, di cui si predica così l'allargamento.

Il fenomeno, attesa la portata e l'estensione degli effetti, richiede perciò la puntuale definizione della *quaestio iuris* controversa e del «principio di diritto» affermato dalle sezioni unite, nonché (in ossequio alla teoria del *prospective overruling*) dell'ambito di efficacia della soluzione sulla tenuta dei provvedimenti precedentemente adottati sulla base dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali, onde evitare ogni eventuale ipotesi di retroattività occulta *in malam partem*.

Come pure, al fine di escludere che la nomofilachia possa essere considerata una sorta di statica, verticale e immutabile «gabbia della ragione» per l'interprete, sembra auspicabile aprire gli spazi dell'ermeneutica esercitata dal supremo collegio della giurisdizione penale all'eventuale *dissenting opinion* dei suoi componenti²².

9. I futuribili: la prescrizione e i filtri delle impugnazioni.

Si è più volte osservato che non è sostenibile la disciplina della prescrizione del reato, nella parte in cui, collocata sullo sfondo della scena del processo, estende i suoi effetti sullo stesso, propiziandone l'inefficacia e disincentivandone i percorsi alternativi. La prescrizione può infatti rivelarsi come un agente patogeno, inducendo premialità di fatto e scoraggiando quelle legali delle procedure semplificate, incentivando strategie dilatorie, implementando il numero delle impugnazioni in vista dell'eventuale esito estintivo, con il conseguente fallimento nel processo della funzione cognitiva e di accertamento della verità.

Scartata decisamente la via di un allungamento dei termini della prescrizione e, quindi, della durata dei processi, sembrerebbe dunque coerente la statuizione del divieto di dichiarare la prescrizione del reato nel corso del processo, se non dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale, almeno dopo la sentenza di condanna di primo grado.

L'attuale legislatore (art. 1, comma 1, lett. e)-f), legge 9 gennaio 2019, n. 3), mostrando di condividere tale riflessione, ha stabilito infatti, con la sostituzione del comma 2 dell'art. 159 c.p., che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna», abrogando di conseguenza i commi 3 e 4 dell'art. 159 e il comma 1 dell'art. 160.

E però, una siffatta riforma (la cui entrata in vigore è rinviata al 1° gennaio 2020: art. 1, comma 2, l. cit.), per non essere considerata meramente estemporanea e assistematica, pretenderebbe, oltre gli opportuni interventi di tipo ordinamentale e di

²² In tal senso si esprime anche G. SPANGHER, *Nomofilachia "rinforzata": serve trasparenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 985.

allocazione delle risorse, che siano assicurati termini celeri e certi per le successive ed eventuali fasi delle impugnazioni, la cui ingiustificata violazione non resti priva di conseguenze.

Il compasso temporale dei termini è disegnato dai limiti di durata ragionevole del processo fissati dall'ordinamento ai fini dell'equa riparazione²³: tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, per la complessiva durata di sei anni. Essi andrebbero tuttavia calcolati a partire dal momento dell'effettiva pervenienza degli atti al giudice dell'impugnazione e calibrati alla stregua di tassative ipotesi di proroga o sospensione, che tenessero conto, soprattutto, di puntuali indici di complessità della procedura (ad esempio, per il numero degli imputati e/o delle imputazioni e dei difensori, per l'esigenza di riapertura dell'istruzione probatoria ecc.).

La reazione dell'ordinamento alla violazione dei termini di durata massima delle fasi impugnatorie, che resta comunque affidata alle scelte discrezionali del legislatore, dovrebbe consistere, oltre che in un'adeguata sanzione disciplinare per il giudice, nella previsione di una congrua riduzione di pena per il condannato, proporzionata all'eccessiva e irragionevole durata del processo, oppure nella più radicale declaratoria di improseguibilità dell'azione penale per la sopravvenuta «prescrizione del processo».

Per altro verso, ancora sul terreno delle impugnazioni penali, perché meritino di essere preservati ben tre gradi di giurisdizione contro il rischio d'inflazione e implosione del sistema processuale, occorrono seri «filtri» per l'appello, nel senso di un necessario restringersi dei cerchi concentrici della sequenza processuale, all'esito di una puntuale opera di selezione dei gravami ammissibili. Come avviene fin dal 2001 per i ricorsi per cassazione e com'è prassi diffusa nella maggior parte degli altri sistemi europei, in virtù dell'istituto di comune matrice del *leave to appeal*.

Non può, infatti, definirsi efficace un sistema che spreca le già scarse risorse consentendo la celebrazione dell'udienza anche per la trattazione di una impugnazione affetta da a-specificità o da manifesta infondatezza delle ragioni che la sostengono. La salvaguardia del secondo grado di giudizio di merito, inquadrato nella logica del controllo e non già del *novum iudicium*, pretende che il regime dell'inammissibilità si estenda, oltre i casi di a-specificità, anche alle ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi di gravame.

Con il lineare e logico corollario che la trattazione camerale del gravame inammissibile possa svolgersi all'esito di un contraddittorio meramente cartolare, se non addirittura senza formalità di procedura – *de plano* – laddove l'invalidità dell'atto emerga con immediatezza, *ictu oculi*, senza che siano necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni e richiedano quindi la celebrazione dell'udienza.

Le garanzie della difesa, a fronte di un'accurata opera di selezione degli atti d'appello inammissibili, sarebbero comunque assicurate dal carattere collegiale della

²³ Art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*, legge n. 89/2001 – c.d. legge Pinto –, modif. dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

deliberazione, dall'obbligo di motivazione dell'ordinanza e dalla ricorribilità per cassazione di quest'ultima per la verifica di correttezza dello scrutinio d'inammissibilità.

D'altra parte, alla luce dell'intervento riformatore²⁴, che ha investito l'udienza filtro per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello civile «quando [l'impugnazione] non ha una ragionevole probabilità di essere accolta», nel senso che le ragioni che la sostengono si prospettano manifestamente infondate, non appare logicamente coerente, attesa la comune *ratio* dell'istituto, una diversità del parallelo modulo di rilievo dell'inammissibilità per l'appello penale.

Più in generale, in una visione d'insieme del sistema, deve convenirsi che una seria organizzazione dei filtri per le impugnazioni è destinata a refluire positivamente sulla congruità dei tempi, dell'attenzione e delle risorse da destinare a quelle impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito.

²⁴ Artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., aggiunti con d.l. n. 83/2012, conv. dalla legge n. 143/2012.